QUADERNI FIORENTINI

per la storia del pensiero giuridico moderno

53

(2024)

TOMO I

GIUFFRÈ
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

LUCA MANNORI

LA VICENDA DELLA 'TRATTA' FIORENTINA: UNO SPACCATO DI LUNGO TERMINE

1. Come premessa: eleggere nel premoderno. — 2. Il primo impianto del modello fiorentino. — 3. Consolidazione del metodo e sue estensioni applicative. — 4. Lo scrutinio per i maggiori uffici e le sue torsioni. — 5. Crisi del sistema e repubblica savonaroliana. — 6. Nel principato. — 7. L'età delle riforme: un falso tramonto.

Scopo di queste pagine è gettare uno sguardo d'insieme su uno dei 'sistemi elettorali' cittadini più celebri di tutta la storia italiana, nella versione che troviamo diffusamente praticata in area fiorentina dalla prima metà del XIV secolo fino al termine dell'antico regime. Noto sotto varie etichette ('imborsazione', 'elezione per squittinio', 'recata e tratta' o semplicemente 'tratta': un pluralismo lessicale che già segnala le ambivalenze del modello, su cui torneremo), questo metodo ha già fatto oggetto di molte ricerche, tra cui alcune di altissimo livello. La maggior parte di esse, però, ne affronta l'esame in una prospettiva strumentale rispetto alla storia dei ceti dirigenti; e tutte comunque si focalizzano su specifici segmenti temporali del suo lungo percorso. Qui proveremo invece, attingendo alla letteratura esistente, a fornire un breve profilo d'insieme della sua intera parabola applicativa: e ciò nella convinzione che un approccio del genere, pur nella sua inevitabile sommarietà, possa servire a cogliere i tratti profondi di un modello destinato ad assumere funzioni e fisionomie via via cangianti nel corso del tempo pur mantenendosi fedele ad una stessa immagine fondamentale della comunità.

1. *Come premessa: eleggere nel premoderno.*

Diversamente dai lemmi riconducibili alla famiglia lessicale della 'rappresentanza', che per molto tempo si affacceranno solo sporadi-

camente nelle fonti istituzionali del medioevo cittadino (1), espressioni come 'eleggere' ed 'elezione' sono invece fin dall'inizio comuni in quel linguaggio, ed anzi definiscono un tratto forte della costituzione comunale. Il fatto che per accedere a qualsiasi consiglio o magistratura fosse necessario passare attraverso una 'elezione' è uno dei caratteri che nella coscienza dei contemporanei più contribuivano a distinguere il « regimen politicum et civile » proprio della vita urbana da tutte le altre forme eteronome di organizzazione collettiva proprie dell'esperienza medievale e protomoderna (è questo che intendeva Bartolo quando attribuiva un carattere « magis divinum » al « regimen per electionem » rispetto a quello « per successionem » (2): nel senso che solo il primo permetteva ai membri di una qualsiasi comunità di trarre i governanti dal proprio stesso seno).

Detto questo, l'affinità tra l''elezione' dei medievali e quella moderno-contemporanea finisce qui. Eccezion fatta per la sua incompatibilità con ogni assetto di potere a carattere 'dominativo', la nozione non presenta quasi nessuno dei caratteri che sono oggi propri di questo concetto: e ciò anzitutto a partire dall'idea, per noi istintiva, che ogni elezione sottenda una sorta di delega implicita, con la quale la comunità dei cittadini-elettori commette di volta in volta agli eletti la cura dei propri interessi. La storiografia ha in effetti da tempo accertato che una rappresentanza elettorale di questo genere, a base volontarista, rimase sostanzialmente estranea alla cultura politica cittadina italiana (3). Da un lato, la *civilitas*

---

(1) Lo rileva, in un contributo a cui le pagine che seguono devono molto, L. TANZINI, *Il fantasma della rappresentanza: sorteggio e rotazione delle cariche nelle città comunali (secc. XIII-XIV)*, in *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, a cura di S. Menzinger, Viella, 2017, spec. pp. 147-149. Dello stesso, cfr. anche *Langages et pratiques du tirage à sort dans la vie publique des communes italiennes (XIIIe-XIVe siècles)*, in « Participations », 2019, (Hors Série), pp. 195-213.

(2) *De regimine civitatis*, § 23 (ed. critica in app. a D. QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano: il De tyranno di Bartolo da Sassoferrato*, con l'edizione critica dei trattati *De guelphis et gebellinis*, *De regimine civitatis* e *De tyranno*, Firenze, Olschki, 1983, p. 166).

(3) Cfr. per tutti M. VALLERANI, *La città e le sue istituzioni. Ceti dirigenti e oligarchia e politica nella medievistica italiana del Novecento*, in « Annali dell'Istituto italo-germanico in Trento », XX (1994), p. 227: è solo grazie ad una « indebita estensione del principio moderno della rappresentanza » che gli organi della città medievale « funzionerebbero da istituzioni rappresentative di componenti sociali più

premoderna trovava il suo *proprium* — in questo analogamente a quella antica — molto più nell'esercitare direttamente il potere che nel consentire ad esso, come accade negli odierni sistemi rappresentativi (4). « Tutta l'esperienza comunale — è stato rilevato — resta al di qua di una *Öffentlichkeit* modernamente intesa, perché tutte le forme di aggregazione della cittadinanza hanno un rilievo potenzialmente 'istituzionale' » (5). Lo spazio pubblico destinato al confronto e al dibattito coincide cioè senza residui con quello delle istituzioni (6); e il cittadino realizza la propria vocazione al vivere comune tramite una continua partecipazione alla vita politica (7) (l'alto numero delle cariche pubbliche e i loro termini brevi, così tipici della prassi comunale, si giustificano appunto con l'esigenza di massimizzare le occasioni di un loro esercizio da parte della cittadinanza). L'atto elettorale, perciò, difficilmente poteva apparire come qualcosa di simile ad una autorizzazione ad agire per altri. Esso rispondeva ad una semplice funzione selettiva — quella di stabilire chi, tra tutti i cittadini potenzialmente interessati ad accedere al potere, dovesse avere la precedenza sugli altri. Anche ammesso, del resto, che la possibilità di una specie di governo delegato abbia potuto in certi momenti affacciarsi alla coscienza politica cittadina, tutto porta a credere che essa sia apparsa più nella luce di una minaccia destabilizzante che non in quella di un'opportunità positiva. Alla base della comunità urbana, infatti, non stava l'immagine di un popolo omogeneo e compatto, capace di elaborare una saggia

---

vaste nel comune democratico o di gruppi di interesse particolari in quello oligarchico », mentre in realtà « in nessun comune si riscontra mai una gerarchia di deleghe che parta dal basso verso l'alto, dato che nessun consiglio viene eletto dalla popolazione, né i consigli ristretti sono espressione diretta dei consigli maggiori ».

(4) B. Manin, *Principi del governo rappresentativo* (1997), trad. it. Bologna, il Mulino, 2010, pp. 103-104.

(5) Tanzini, *Il fantasma*, cit., p. 172.

(6) Per un censimento critico delle varie tipologie dello spazio pubblico medievale, *L'espace public au moyen âge. Débats autour de Jürgen Habermas*, sous la dir. de P. Boucheron, N. Offenstadt, Paris, PUF, 2011: dove però stenta ad emergere appunto una sfera pubblica 'spettatoriale', come quella tipica della modernità habermasiana.

(7) Sul punto cfr. ancora L. Tanzini, *La cittadinanza in età comunale*, in *Appartenere alla città. Cittadini e cittadinanza a Pistoia dall'età comunale all'Ottocento*, a cura di G. Francesconi, L. Mannori, Pistoia, Società Pistoiese di Storia Patria, 2020, spec. pp. 19-20.

opinione collettiva tramite l'aggregazione dei giudizi individuali. Il sostrato delle istituzioni cittadine appariva piuttosto costituito da una moltitudine di solidarietà interpersonali (di famiglia, di territorio, di clan, di mestiere, di fazione e via dicendo) in irriducibile contrasto tra loro e rispetto alle quali il Comune si poneva anzitutto come un'istanza di conciliazione, di giustizia e di pace (8). Rimettere quindi direttamente alla libera volontà dei cittadini la formazione dei consigli e delle magistrature avrebbe significato aprire la porta ad una folla d'interessi particolari, destinati a trasferire il conflitto sociale nel cuore stesso delle istituzioni (9); mentre l'obbiettivo era semmai quello di cautelare quanto più possibile le istituzioni da questi assalti, puntando a spersonalizzare al massimo il rapporto elettore-eletto tramite l'introduzione di tutta una serie di filtri e di ostacoli che garantissero la piena indipendenza morale del secondo rispetto al primo.

Di qui, il grande favore della prassi elettorale comunale per tecniche quali le elezioni a grado multiplo o il sorteggio, che la modernità ha quasi completamente bandito dal proprio spettro — tecniche alle quali va poi aggiunto almeno un terzo e forse ancor più decisivo ingrediente, quale la tendenza ad affidare la designazione, diretta o indiretta, dei nuovi ufficiali ai membri uscenti di quei corpi cittadini stessi (10). Quest'ultima pratica, ancor più incompatibile

---

(8) Sulla correlazione tra questa immagine e le coeve pratiche di voto cfr. per tutti H. KELLER, *"Comune": autonomia cittadina e governo di popolo alla luce delle procedure elettorali nei secc. XIII-XIV*, in ID., *Il laboratorio politico comunale*, Napoli, Liguori, 2014, spec. pp. 180-182.

(9) Tanto più che, come notava fin dagli anni Venti del secolo scorso uno dei pionieri della storiografia elettorale medievale, per la mentalità premoderna il rapporto elettore-eletto acquistava ipso facto un carattere « personale, quasi privato e contrattuale », denso di sentori di « di debito e di riconoscenza degli eletti verso gli elettori »: E. RUFFINI, *I sistemi di elezione nei Comuni* (1926), in ID., *La ragione dei più. Ricerche sulla storia del principio maggioritario*, Bologna, il Mulino, 1977, p. 272; ovvero ancora, più semplicemente, « l'eletto è al servizio dell'elettore » e reciprocamente « gli elettori formano la clientela dell'eletto » (VALLERANI, *La città*, cit., p. 129).

(10) L'individuazione di queste tre componenti fondamentali dei sistemi elettorali cittadini risale quantomeno a D. WALEY, *Le città-repubblica dell'Italia medievale* (1969), trad. it. Torino, Einaudi, 1978, p. 51 e ss. Dello stesso cfr. ora anche *The use of sortition in appointments of the Italian Communes*, in *Communes and despotes in Medieval and renaissance Italy*, ed. by J.E. Law, B. Paton, London, Routledge, 2010, pp. 27-34.

degli altri meccanismi ora evocati con una nozione moderna del voto, che riserva ai governati la scelta dei governanti, risultava invece del tutto in sintonia con lo spirito delle costituzioni cittadine. Per un verso, infatti, essa rifletteva lo stesso processo genetico che stava alla base degli ordinamenti comunali, nati dall'aggregazione progressiva di sempre nuovi strati sociali attorno al nucleo dei più o meno mitici sottoscrittori della *coniuratio* originaria (in una struttura del genere, era naturale che chi si veniva a aggiungere nel corso del tempo alla comunità potesse essere ammesso ai livelli superiori della partecipazione solo grazie all'atto recettivo di chi vi era giunto prima di lui). Mentre la collocazione dei collegi elettorali non all'esterno, ma all'interno delle istituzioni — e molto spesso anzi al loro vertice — era del tutto coerente con l'esigenza di proteggere queste ultime dal contatto con una realtà sociale caotica e divisiva (chi aveva già superato i filtri di accesso ai gradi più alti del governo era presuntivamente meglio attrezzato degli altri ad assolvere una missione implicante anzitutto un forte senso di equilibrio).

Voto indiretto, dunque, ricorso alla sorte, cooptazione. Incrociando tra loro queste tre tecnologie fondamentali, la fantasia dell'esperienza cittadina giunse a costruire un catalogo sterminato di sistemi selettivi (11). Essi non puntavano affatto ad abilitare i singoli cittadini a scegliersi liberamente i propri rappresentanti né a fare di questi ultimi i corifei, all'interno delle istituzioni, dei diversi interessi sociali loro affidati dai rispettivi elettori. La 'buona' elezione era piuttosto quella che riusciva a rescindere il più possibile i legami tra le singole volontà soggettive di base e la scelta finale; scelta che proprio per questo veniva presentata come compiuta dal corpo stesso nella sua indivisibile unità.

Ciò, beninteso, non significava affatto ignorare il carattere oggettivamente composito della comunità cittadina. Quel carattere era anzi costantemente attestato dalla composizione stessa degli organismi di governo, che in un modo o nell'altro riflettevano

---

(11) Per una cronologia ragionata delle varie fasi della elettività comunale cfr. ancora H. Keller, *Formes électorales et conception de la communauté dans les communes italiennes*, in « Revue française de Science politique », LXIV (2014), pp. 1087-1107; ma vedi anche, sempre in termini generali, P. Gilli, *Aux sources de l'espace politique: techniques électorales et pratiques délibératives dans les cités italiennes (XII^e^-XIV^e^ siècles)*, in « Rivista internazionale di diritto comune », XVIII (2008), pp. 253-270.

sempre l'articolazione della società sottostante, tipicamente strutturata, per esempio, in gruppi territoriali o professionali. Ma ciò non significava affatto che ogni frammento dovesse o anche solo potesse scegliersi un proprio e specifico delegato. Gli organi comunali 'rappresentavano' sì la comunità, ma solo in senso descrittivo o riproduttivo, non procuratorio. La scelta effettiva di chi 'stava per' il quartiere, la corporazione, il 'partito' ecc. doveva tendenzialmente avvenire ad opera del 'tutto' e non del singolo gruppo (12).

2. *Il primo impianto del modello fiorentino.*

Ora, nel momento in cui, a inizio Trecento, nell'esperienza delle città italiane comincia ad affacciarsi per la prima volta la tecnica dell'imborsazione, i criteri ispiratori di cui sopra potevano già vantare un buon secolo e mezzo di sperimentazioni istituzionali. L'elezione a grado multiplo, in particolare, derivata probabilmente dal *compromissum* canonistico, aveva conosciuto un largo impiego fin dalla introduzione dei Consoli, designati un po' ovunque ad opera di certe commissioni di elettori intermedi formate dai Consoli stessi con il consenso dell'assemblea popolare di tutti i cittadini. Da inizio Duecento in avanti, poi, la scelta di questi 'elezionari' era stata complicata e resa via via più garantista dall'innesto su di essa di un ricorso alla sorte, al quale ci si affidava per rendere meno prevedibile il risultato ultimo della procedura (si pensi solo al diffusissimo sistema 'per brevia', nell'ambito del quale la qualifica di 'elettore' spettava a quei membri del consiglio che avessero estratto da una apposita sacca particolari biglietti marcati, a cui corrispondeva appunto la facoltà di scegliere i componenti di questa o quella magistratura civica).

Man mano che ci si avvicina alla fine del XIII secolo, però, tecniche di questo genere incontrano una crescente fatica a governare il nuovo livello di conflittualità che si viene sviluppando all'interno delle

(12) Il punto è ancora ben illustrato da TANZINI, *Il fantasma*, cit., pp. 155-161 e ID., *A Consiglio. La vita politica nell'Italia dei Comuni*, Bari, Laterza, 2014, pp. 74-76. Sul rilievo di questa concezione descrittiva o 'mimetica' della rappresentanza nella cultura medievale, già B. TIERNEY, *Il concetto della rappresentazione nei concili medievali dell'Occidente*, in « Concilium. Rivista internazionale di teologia », XIX (1983), pp. 1060-1070.

città. È questa la fase in cui i cosiddetti regimi di popolo, cresciuti sullo sfondo di una forte espansione demografica ed economica della società cittadina, conseguono una piena integrazione nel corpo stesso del Comune: proponendo però al tempo stesso un'immagine di quest'ultimo molto più istituzionalizzata e compatta, che archivia il forte pluralismo interno caratteristico della fase precedente (13). L'ascesa soprattutto degli 'anzianati' o 'priorati' — cioè i collegi ristretti rappresentativi del nuovo ordine corporativo della città — tende a concentrare in questi organismi i principali poteri d'iniziativa e di direzione del Comune: per un verso subordinando a tale nuovo vertice tutte le altre autorità cittadine e per un altro però aprendo una competizione sempre più serrata tra i molti gruppi determinati ad accedervi (casati di antica origine, nuovi ceti commercianti, segmenti superiori della popolazione artigiana e via enumerando). Nella Firenze a cavallo tra Due e Trecento, in particolare, l'introduzione del priorato — i cui componenti, dato l'enorme rilievo dell'ufficio, restavano in carica per soli due mesi — si accompagnò ad una fase di intensissima sperimentazione elettorale, protrattasi per più di quattro decenni. Nel corso di questo periodo, all'inizio di ogni bimestre i priori stessi, assieme ai dirigenti delle Arti maggiori del Comune e ad alcuni *sapientes* convocati *ad hoc*, ridefinivano di volta in volta le regole di accesso al loro prossimo seggio in base ad estenuanti trattative (14). È dunque in questo contesto altamente conflittuale che le tecniche elettorali precedenti mostrarono progressivamente la corda. Puntare solo sul valore della neutralità dei meccanismi selettivi non bastava più a creare un vero affidamento reciproco tra le parti in gioco, divenute ora troppo disomogenee. Per assicurare la stabilità del nuovo vertice governativo, era indispensabile, sì, mantenere e rilanciare l'ideale di un governo di

(13) Una frattura decisiva, questa, su cui ha molto insistito la letteratura recente (A. Poloni, *Il Comune di popolo e le sue istituzioni tra Due e Trecento. Alcune riflessioni a partire dalla storiografia dell'ultimo quindicennio*, in « Reti medievali », XIII, 2012, 1, pp. 1-29).

(14) Per questa fase della vicenda, oltre ai primi capitoli della principale opera di referenza in materia (J. Najemy, *Corporatism and consensus in Florentine electoral politics, 1280-1400*, University of Carolina Press, 1982, pp. 17-98), cfr. anche P. Gualtieri, *Il Comune di Firenze tra Due e Trecento. Partecipazione politica e assetto istituzionale*, Firenze, Olschki, 2009, pp. 173-204, con rinvii alla vasta letteratura precedente.

saggi, superiore alle passioni e agli interessi particolari, ma al tempo stesso garantire la possibilità che tutti coloro che ne accettassero lealmente il principio ispiratore potessero entrare a farne parte.

La tecnica imborsatoria, che Firenze giunse a mettere a punto tra il 1323 e il 1328, fu appunto quella che consentì di risolvere il problema.

La precondizione del suo funzionamento fu intanto di lasciare immutati i termini bimestrali del priorato (la cui brevità continuò ad essere universalmente avvertita come una garanzia irrinunciabile di reale 'pubblicità' del potere), accorpando ora però le selezioni per i correlativi rinnovi su base pluriennale (da tre a cinque anni, a seconda delle prescrizioni normative, che variarono sensibilmente nel corso del tempo). Ad ognuna di queste scadenze si sarebbe dovuto selezionare un numero di nominativi almeno sufficiente a coprire tutto il fabbisogno di personale relativo alla copertura dei posti della magistratura per l'intero periodo successivo: il che permetteva di disporre di un numero elevato di posizioni da assegnare, tale da poter appagare le aspettative di molti aspiranti e quindi di rilassare le fortissime tensioni che invece si creavano, di due mesi in due mesi, nell'ambito del sistema precedente. La selezione dei prescelti (il c.d. « squittinio ») avveniva con procedure che sarebbero state spesso rimodulate, ma che mantennero sempre una base schiettamente cooptativa. In sostanza, erano i più alti magistrati in carica (come lo stesso Priorato delle Arti, i Capitani di Parte Guelfa ed i Cinque di Mercanzia) a costituire i principali membri di diritto della commissione scrutinatrice, che doveva poi completarsi attraverso la cooptazione di un certo numero di membri esterni (i c.d. « arroti »). Tale commissione, d'altra parte, non poteva scegliere a suo libito gli eligendi da votare, ma doveva limitarsi a accettare o rifiutare, a maggioranza qualificata, i nominativi che le venivano sottoposti da una serie di altri comitati, anch'essi in larga misura coincidenti con le grandi magistrature del Comune, ma che talvolta potevano aprirsi anche alla partecipazione delle gilde cittadine (15).

(15) Su queste complesse procedure, destinate a modificarsi continuamente nei loro dettagli nel corso del Trecento, oltre a NAJEMY, *Corporatism*, cit., *passim*, G. GUIDI, *I sistemi elettorali agli uffici della città-repubblica di Firenze nella prima metà del Trecento (1329-1349)*, in « Archivio storico italiano », CXXXV (1977), pp. 373-424.

In sostanza, la procedura si articolava in una prima fase di presentazione delle candidature (la « recata » o « nominatio »); in una seconda (lo scrutinio) nella quale si eleggevano tutti i futuri componenti del Priorato per gli anni prescritti; e in una terza (l'imborsazione vera e propria) in cui i nominativi selezionati erano trascritti su cedole e depositati in quelle borse dalle quali poi si sarebbero estratti bimestralmente i componenti di ogni seggio magistratuale, fino ad esaurimento di tutti i biglietti.

Il meccanismo — applicato fin dai suoi esordi, oltre che al Priorato, anche ai due collegi consultivi dei Dodici Buonuomini e dei Sedici Gonfalonieri di compagnia (da cui la qualifica di 'Tre maggiori' per indicare complessivamente questi organismi) — si fondava sulle stesse componenti del sorteggio, della cooptazione e della designazione indiretta su cui si si erano basati da almeno un secolo un po' tutti i sistemi di selezione cittadina italiani. Esso tuttavia riproponeva quegli elementi in una diversa sequenza. Il sorteggio, anzitutto, impiegato per l'avanti soprattutto per la designazione degli 'elezionari' (cioè non per scegliere gli ufficiali, ma coloro che avrebbero dovuto designarli), sembrava ora assurgere ad una funzione di maggior rilievo, dato che era appunto l'estrazione dalle borse a determinare l'entrata in carica del magistrato. Applicata però ad un gruppo di soggetti già selezionati a monte, la sorte decideva solo il momento in cui ciascuno di costoro sarebbe entrato in ufficio, senza giocare alcun ruolo nella loro scelta. Non solo: ma l'estrazione non contribuiva in alcun modo neppure a formare le commissioni elettorali, che risultavano composte dalla Signoria e dalle altre magistrature indicate dalla legge più un certo numero di « arroti » da esse prescelti. Come recitava la celebre delibera istitutiva di questo nuovo metodo elettorale (16), l'imborsazione dei magistrati era ora rimessa alla favorevole approvazione (« aspirante consensu ») di quei cittadini « boni et legales » il cui nucleo principale coincideva con gli occupanti dei supremi uffici. Ciò non significa, tuttavia, che il sistema mirasse a riservare il controllo sugli eligendi ai magistrati in carica, fino a creare una casta chiusa di ufficiali destinati a riprodursi in modo meccanico. La numerosità stessa delle assemblee elettorali (che arriveranno presto a comporsi

(16) NAJEMY, *Corporatism*, cit., p. 102n.

di molte decine di persone, e talvolta a toccare le centinaia), cumulandosi con lo sdoppiamento tra collegi di 'recata' e collegio di 'scrutinio' e con la notevole quantità di nominativi che occorreva designare per assicurare una completa copertura pluriennale di tutti i posti da assegnare, escludeva che i priori stessi a cui era spettato il compito di attivare la procedura potessero in alcun modo predeterminarne gli esiti (17). La ratio del sistema puntava piuttosto ad allargare la base di consenso al regime rispetto a quella cooptazione molto più stretta che aveva caratterizzato le prime prove dell'istituzione priorile alla fine del Duecento: fino a permettere la formazione di un ceto dirigente omogeneo, il cui collante era dato proprio dalla ragionevole speranza dei cittadini emergenti di riuscire ad accedere prima o poi alle cariche direttive della città, quali che fossero le rispettive provenienze familiari, sociali o professionali.

L'ammissione a questo nuovo ceto di ufficiali — a questo « reggimento », come si disse più tardi — non solo sarebbe rimasta a lungo aperta, sul piano giuridico, a qualunque cittadino, ma non avrebbe neppure implicato la necessità di passare attraverso qualcosa di simile ad una elezione competitiva. La possibilità di ottenere l'imborsazione al priorato, certo, era riservata solo a chi avesse superato lo 'scrutinio' del collegio elettorale. Ma quello scrutinio non dava luogo ad una valutazione di tipo comparativo, che invece di ricomporre le fratture interne al mondo cittadino le avrebbe esulcerate. I nomi degli eleggibili, proposti dai comitati delle 'recate', venivano sottoposti al voto del collegio uno alla volta e senza che ne fosse stata preventivamente presentata ai membri dell'assemblea scrutinante alcuna lista complessiva. Gli elettori dovevano quindi limitarsi a dichiarare — a maggioranza di due terzi e senza sapere quali e quanti altri nominativi sarebbero stati ancora loro proposti dopo ogni votazione — se essi ritenevano che quel singolo 'nominato' avesse o meno i requisiti propri di un cittadino « sufficiens et habilis vita et moribus » — cioè se fosse giunto a quella piena maturità civica indispensabile a rivestire gli incarichi di vertice del Comune. L'eventuale approvazione di un certo nominativo non sanciva una vittoria dell'interessato su qualcun altro,

(17) Lo spiega A. POLONI, *Potere al popolo. Conflitti sociali e lotte politiche nell'Italia comunale del Duecento*, Milano-Torino, Bruno Mondadori, 2010, pp. 115-125: la delibera citata è quella dell'8 dicembre 1328.

ma gli attribuiva una sorta di idoneità, riconoscendo che egli possedeva le doti (in primo luogo etiche) necessarie ad essere ammesso nel ceto di governo. Tale ceto presentava quindi dei confini strutturalmente fluidi, fissati solo dal giudizio collettivo di chi ne faceva già parte. Ogni nuova famiglia che si fosse segnalata per prestigio sociale, competenza ed equilibrio, e soprattutto per la sua fedeltà a questa ideologia unificante, poteva ambire ad essere cooptata, a condizione di mantenere una condotta conforme al canone ufficiale adottato dal sistema stesso.

Il risultato fu quello di un regime fortemente consociativo, che stemperava la conflittualità tra le parti in lotta, favoriva i loro accordi politici e sviluppava una generale solidarietà rispetto alle regole del gioco. Esso tendeva a rafforzare la fiducia dei consociati nell'esistenza di un ceto di governo saggio e benevolente, collocato all'apice della struttura comunale e disponibile ad accogliere chiunque condividesse i suoi valori. Un effetto, questo, alla cui consolidazione contribuì non poco il fatto che i nomi degli imborsati non fossero mai resi pubblici prima dell'estrazione. L'intera procedura selettiva si svolgeva infatti nel più totale riserbo: al punto che gli esiti dello 'squittinio' erano ignorati perfino dagli stessi membri del collegio scrutinante (solo i pochi addetti alle operazioni di conteggio e d'imborsazione, vincolati ad un segreto assoluto, erano a giorno dei risultati). Fino al momento perciò in cui le borse non si svuotavano del tutto, nessuno sapeva chi fosse risultato eletto e chi no in un determinato scrutinio. E qualunque cittadino che si fosse segnalato per spirito civico e fattiva partecipazione alla vita collettiva poteva sperare, in linea teorica, di veder estratto il proprio nome in occasione di uno dei rinnovi periodici delle magistrature di vertice: trovandosi stimolato, nel frattempo, a mantenere una condotta più conforme possibile al profilo di quella 'vita activa' che fra Tre e Quattrocento sarebbe divenuta non a caso l'ideale supremo dei ceti dirigenti fiorentini.

Questo metodo, dunque, adottato all'ingrosso negli stessi anni anche da altre città vicine, come Pisa (18) o Siena (19), marca un

(18) Dove il sistema c.d. delle « tasche » o delle « pulizze » era stato introdotto già nel 1307: A. Poloni, *Trasformazioni della società e mutamenti delle forme politiche in un Comune italiano: il Popolo a Pisa (1220-1330)*, Pisa, ETS, 2004, pp. 197-205.

tornante decisivo nello sviluppo delle tecniche elettorali toscane. La validità di un sistema selettivo non dipendeva più, ora, solo dalla sua capacità di garantire la 'purezza' delle elezioni. Esso doveva essere anche in grado di spingere i vari gruppi in competizione a fondersi in un ceto unitario, accomunato dalla convinzione che solo la pratica di una superiore virtù civica potesse aprire l'accesso al governo.

3. *Consolidazione del metodo e sue estensioni applicative.*

Stando al grande affresco delle tecniche elettorali fiorentine offerto da John Najemy, non è escluso che tutta la vicenda avrebbe potuto imboccare anche strade diverse da quella appena richiamata: ché anzi una alternativa netta al nostro modello venne a più riprese riproposta, nel corso del Trecento, dall'ala più radicale del movimento popolare cittadino, che vedeva nel Comune una specie di federazione di gilde ed assegnava ad ognuna di esse un pari diritto ad eleggere dal basso una propria rappresentanza al vertice delle istituzioni. Sempre secondo Najemy, tuttavia, questa germinale democrazia delegata non riuscì ad affermarsi a causa delle stesse tendenze entropiche insite nel movimento popolare, che finì per sfociare nella « caotica frammentazione del potere politico in una miriade di corporazioni grandi e piccole » (20) in conflitto tra loro. A trionfare fu quindi la proposta di chi pensava al Comune come a una grande famiglia, naturalmente guidata dai casati più saggi e sperimentati. Soluzione, questa, che rispondeva a sua volta anche alla fondamentale esigenza della città di avere alla propria testa un gruppo dirigente abbastanza compatto ed omogeneo da portare avanti il processo di costruzione statuale in cui Firenze si era ormai impegnata e che l'avrebbe sempre più costretta a confrontarsi con competitori esterni molto aggressivi e fortemente specializzati.

---

(19) In cui la data orientativa di messa a punto del meccanismo è il 1318: W.M. Bowsky, *Un comune italiano nel medioevo. Siena sotto il regime dei Nove, 1287-1355* (1981), trad. it. Bologna, il Mulino, 1986, p. 101 e ss.

(20) Najemy, *Corporatism*, cit., p. 26.

Ciò che piuttosto emerge dal seguito della nostra storia (21) è la capacità del modello di produrre risultati istituzionali molto diversi a seconda della differente taratura, per così dire, dei suoi vari registri. Nella sua prima fase di applicazione, in particolare, compresa tra il 1328 e il 1343, l'imborsazione servì a selezionare un ceto dirigente ancora straordinariamente chiuso, dal momento che non si previde di cestinare le cedole di chi veniva via via estratto per sedere nei Tre Maggiori, ma di reinserirle nelle nuove borse da utilizzare per la selezione successiva, in modo che gli scrutini ulteriori servissero soltanto a rimpiazzare i nomi di coloro che nel corso del tempo fossero venuti meno per morte o per indegnità sopravvenuta. La riscossa dei ceti popolari avvenuta nel 1343, in concomitanza al breve governo di Gualtiero di Brienne, aprì la strada ad una applicazione via via più inclusiva del sistema, che non solo eliminò la pratica dei cosiddetti « remissi » ma che aprì i comitati delle 'recate' ai rappresentanti delle corporazioni e rese molto più folto e socialmente rappresentativo il collegio scrutinante (i candidati sottoposti a scrutinio in quella occasione risultarono più di 3000 e gli approvati per l'imborsazione pluriennale circa 800). A partire da questo momento, quindi, la comunità urbana si riconfigurò sempre più come il « teatro di un conflitto » (22). L'equilibrio politico non era fissato una volta per tutte, ma attendeva di essere ridefinito di volta in volta proprio attraverso gli scrutini elettorali.

Questa fase di progressiva apertura sociale — che avrebbe proseguito, pur tra alterne e tormentate vicende, almeno fino alla fine del secolo — si accompagnò nel medesimo periodo alla progressiva estensione della tratta ad una serie di ambiti ben ulteriori rispetto a quello delle magistrature di vertice, per le quali soltanto esso era stato inizialmente pensato. Anzitutto infatti il nostro metodo venne applicato poco alla volta alla copertura di molti tra quegli uffici cittadini minori (uffici 'di utile', come si disse poi) che per l'avanti venivano assegnati ad ogni scadenza dal priorato stesso o da altri magistrati centrali secondo tempi e modi variegatissimi

(21) Per uno spaccato cronologico della quale, oltre alla letteratura già cit., cfr. P. Viti, R.M. Zaccaria, *Introduzione* a *Archivio delle tratte*, Roma, Ministero dei beni culturali, 1989, *passim*.

(22) Ancora Najemy, *Corporatism*, cit., p. 163.

(processo, questo, che sembra concludersi agli inizi del Quattrocento, quando tutti gli uffici interni alla città, come pure le varie giusdicenze territoriali, cominciarono ad essere assegnate tramite un unico scrutinio pluriennale) (23). Ma a dover essere rimarcata è soprattutto la straordinaria diffusione della pratica imborsatoria nell'ambito del contado e del distretto — cioè tra quegli ordinamenti extraurbani che Firenze venne riconducendo progressivamente, fra Tre e Quattrocento, sotto il proprio dominio. Le dinamiche di questo processo attendono ancora di essere indagate in una prospettiva di carattere generale. Per quanto si può ricavare dalla letteratura, comunque, se la tratta già ben prima dell'assoggettamento faceva parte del corredo istituzionale di alcuni centri, come Pisa o San Gemignano (24), altrove invece essa dovette fare la sua comparsa solo all'atto della sottomissione — talvolta, come nel caso pistoiese, venendo accettata probabilmente senza particolari resistenze da parte dei locali (25), ma talaltra suscitando anche reazioni di rigetto abbastanza esplicite (26). Innegabile è comunque l'esistenza di una

(23) La vicenda è ricostruita dettagliatamente da G. Guidi, *Il governo della città-repubblica di Firenze del primo Quattrocento*, Firenze, Olschki, 1981, vol. I., *Tra politica e diritto pubblico*, pp. 309-335 (le elezioni 'a mano', cioè senza borsa, non scomparvero mai del tutto, ma divennero col tempo nettamente minoritarie).

(24) In quest'ultimo caso, la 'terra', pur essendo stata sottomessa formalmente a Firenze solo nel 1351, almeno a partire dal 1314 aveva cominciato ad estrarre il proprio collegio di vertice dei « Nove Expensarum », corrispondente al priorato fiorentino, da certe « taschulae » annualmente predisposte ad opera di un certo numero di elezionari estratti a sorte nell'ambito del Consiglio comunale (*Gli albori del Comune di San Gimignano e lo statuto del 1314*, a cura di M. Brogi, Siena, Cantagalli, 1995, p. 89).

(25) Cfr. D. Herlihy, *Pistoia nel medioevo e nel Rinascimento, 1200-1430* (1966), trad. it. Firenze, Olschki, 1972, pp. 248-249: secondo il quale la città — ufficialmente ricompresa nel distretto fiorentino solo con la sottomissione del 1401 — iniziò a praticare la tratta in una versione molto simile a quella fiorentina fin dal 1330, cioè dal momento in cui cominciò a gravitare decisamente nell'orbita politica della città gigliata.

(26) Così nel caso di Colle: sul quale R. Ninci, *Lineamenti dell'assetto istituzionale colligiano dalla fine del medioevo all'età moderna*, in *Colle Val d'Elsa Diocesi e città tra '500 e '600*, a cura di P. Nencini, Castelfiorentino, Società storica della Valdelsa, 1994, in part. pp. 100-107. Gli statuti locali del 1307, precedenti la sottomissione, prevedevano qui un sistema elettorale basato sì sul criterio cooptativo, ma non sulle borse pluriennali: le quali furono introdotte per iniziativa di Firenze nel 1340, in corrispondenza di una prima sottomissione della città, quindi soppresse nel '43 quando

politica generale di esportazione del modello da parte della città del giglio; politica che solo in parte corrisponde però alle motivazioni che abbiamo visto all'opera nel caso dell'ordinamento fiorentino. Se certamente, infatti, anche in periferia un punto forte della imborsazione era costituito dalla sua capacità di ridurre il livello di conflittualità intracittadina, favorendo la costituzione di una élite trasversale di governo di cui Firenze era la prima a beneficiare in termini di stabilità generale, il modello forniva anche alla dominante una preziosa opportunità di accrescere il proprio controllo diretto sulla vita locale. Un sistema infatti in cui le elezioni alle cariche maggiori si concentravano in un'unica occasione pluriennale era evidentemente molto più facile da gestire di un altro segnato invece da rinnovi quasi continui e istituzionalmente dispersi. Facendo partecipare dunque agli scrutini periodici locali il giusdicente della dominante — secondo una prassi che sarebbe proseguita indefinitamente anche sotto il principato — o avocando addirittura le stesse funzioni elettorali ad una commissione di « ambasciatori » fiorentini, destinati a sostituirsi o ad affiancarsi al personale locale (come si verificherà in tante comunità soggette almeno fino a uno stadio talvolta molto avanzato del Quattrocento) (27), ci si poteva garantire, con la massima economia di mezzi, un ceto di governo fidelizzato e ragionevolmente coeso; e ciò assecondando talvolta l'orientamento stesso dei governati, così divisi al loro interno da salutare come una specie di beneficio un autorevole arbitrato esterno in una materia

---

Colle recuperò per un breve periodo la sua indipendenza e infine restaurate definitivamente nel '49, in occasione dell'assoggettamento definitivo.

(27) A quest'ultima fattispecie corrispondono sicuramente, per es., i casi di Colle Val d'Elsa (Ninci, *Lineamenti*, cit., *passim*), di Prato (G. Pampaloni, *L'autonomia pratese sotto Firenze*, in *Prato. Storia di una città*, vol. I, t. I, *Ascesa e declino del centro medievale dal mille al 1494*, a cura di G. Cherubini, Prato, Le Monnier, 1991, p. 741 e ss.), o di Pistoia (Guidi, *Il governo*, cit., vol. III, *Il Contado e Distretto*, pp. 19-29); mentre altrove (come a Cortona, sottoposta a Firenze nel 1411: C. Pérol, *Gli autori di un compromesso: i riformatori di Cortona*, in *Lo Stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV) Ricerche, linguaggi, confronti*, a cura di A. Zorzi, W.J. Connell, Pisa, Pacini, 2001, pp. 461-471) dopo pochi anni dall'assoggettamento l'autorità di « riformare » le borse viene restituita, almeno sul piano formale, agli organi cittadini. Non esiste cioè, in questa materia, uno schema politico rigido, quanto piuttosto un continuo adattamento alle circostanze locali.

così delicata (28). Se poi dalle città spostiamo l'attenzione sulle periferie rurali, dove da fine Trecento Firenze s'impegna a sviluppare un autogoverno modellato sugli stessi stilemi di quello urbano, la penetrazione del nostro modello risulta ancor più evidente, diffondendosi essa a macchia d'olio anche nelle comunità più modeste. Ogni medio o piccolo centro del dominio, in effetti, inizia da questa fase in avanti a selezionare i propri amministratori estraendoli regolarmente dalle sue borse e consolidando così una propria micro-élite artigiana o piccolo-possidente, capace d'impersonare unitariamente la comunità al di là delle sue articolazioni interne in popoli o in parrocchie (29). Una diffusione, questa, ben attestata dal grande *boom* quattrocentesco di quella nuova tipologia documentaria che il gergo legale toscano avrebbe denominato « riforme degli uffizi »: ad intendere con ciò i verbali delle commissioni di « riformatori » chiamate appunto a 'ri-formare' le borse alle loro periodiche scadenze e a riprofilare continuamente le norme correlative, che poco a poco si autonomizzeranno anche fisicamente dalla tradizionale sede statutaria (30).

Ciò detto, solo una attenta comparazione tra le varianti della tratta applicate nelle comunità soggette e il modello-base praticato a Firenze potrà permettere di capire esattamente quale volto essa assunse realmente nelle diverse aree del territorio. Differenze tecniche in apparenza secondarie, infatti, potevano produrre divaricazioni applicative probabilmente piuttosto rilevanti. Si pensi solo al dualismo tra il sistema fiorentino, a cedola individuale, e quello invece di tipo senese, dove i nomi degli scrutinati venivano riuniti, già all'atto della imborsazione, in tante 'ballotte' cumulative, ognuna delle quali comprendente un numero di nominativi pari ai posti da

(28) Si pensi ancora, tipicamente, al caso pistoiese: dove, nonostante il fatto che la commissione scrutinatrice sia qui per lo più a composizione mista centrale-locale, capita non di rado che i fiorentini si vedano richiesti di far tutto da soli, visto che i locali, come si esprime un testimone dell'epoca, « per la loro partialità » non sono « d'accordo eglino a niente » (cit. in GUIDI, *Il governo*, cit., vol. III, p. 20).

(29) Per una proposta classificatoria delle varie tipologie d'imborsazione nei comuni rurali cfr. ancora GUIDI, *Il governo*, cit., vol. III, pp. 79-154.

(30) Sulle « riforme » e sulla loro crescente importanza documentale basti qui il rinvio a L. TANZINI, *Alle origini della Toscana moderna. Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo*, Firenze, Olschki, 2007, pp. 136-146.

coprire per ogni singolo turno; questo secondo, che Firenze praticò solo per una breve fase tra il 1343 e il 1348 (31) e che da qualche sondaggio pare fosse invece applicato con una certa larghezza nell'ambito del dominio, permetteva un controllo a monte di sicuro più efficace sulla formazione delle magistrature e sulla loro equilibrata composizione.

4. *Lo scrutinio per i maggiori uffici e le sue torsioni.*

D'altra parte, questi stessi decenni fra Tre e Quattrocento non assistettero solo al capillare diffondersi della prassi imborsatoria in periferia. Tornando a Firenze, essi furono anche testimoni del primo affiorare di alcuni fenomeni distorsivi nell'applicazione del nostro metodo, destinati ad emergere soprattutto nel meccanismo selettivo del Priorato delle Arti e dei suoi due consigli consultivi, costituenti a loro volta gli organismi attorno ai quali continuava a svilupparsi la vera lotta politica tra i vari segmenti della élite fiorentina.

Tali fenomeni furono figli di quel progressivo allargamento della classe dirigente di vertice che, come si è visto, aveva preso il via già a metà Trecento, per poi intensificarsi soprattutto all'indomani della pur fallita rivolta dei Ciompi del 1378 (32). Con il dilatarsi infatti dei collegi di recata, si verificò un grosso aumento delle candidature, il cui numero in certi casi si avvicinò addirittura al totale degli iscritti di ciascuna corporazione. E dal momento, poi, che anche il collegio scrutinatore si fece via via più folto e 'popolare', lo si vide sposare un atteggiamento sempre più liberale nell'approvazione di questi stessi candidati: col risultato che il numero degli imborsati, corrispondente di regola a un 10% circa dei 'nominati', finì per risultare abbondantemente eccedente rispetto ai posti da coprire nelle tre magistrature di vertice durante l'arco temporale compreso tra uno scrutinio e l'altro. All'approssimarsi perciò di ogni scrutinio, solitamente stabilito a distanza di quatto o cinque anni dal precedente, divenne normale constatare che le vecchie borse contenevano ancora molte cedole non ancora estratte. Eliminarle d'auto-

(31) Najemy, *Corporatism*, cit., pp. 140-141.

(32) Per tutta la vicenda riassunta di seguito, ancora Najemy, *Corporatism*, cit., pp. 263-300 e Guidi, *Il governo*, cit., vol. I, pp. 203-267.

rità, cominciando subito ad attingere alle nuove borse appena formate, avrebbe significato sconfessare la credibilità di tutto il sistema (« tratto » o meno che fosse, il cittadino imborsato era sostanzialmente già un membro del « reggimento » e il suo affidamento di riuscire prima o poi a sedere nell'ufficio non poteva essere tradito); ma non si poteva venir meno neppure al principio della periodicità degli scrutini, che garantiva ai nuovi aspiranti la stessa probabilità di accedere al reggimento di cui avevano goduto i loro predecessori. Si seguì allora la strada di continuare a tenere i nuovi scrutini alle scadenze legalmente prefissate, ma senza cominciare ad usare le nuove borse prima di aver svuotato completamente quelle precedenti: col risultato che, sommandosi insieme tutti questi ritardi, le borse iniziarono ad essere regolarmente usate molti anni dopo il momento della loro confezione (con gli inizi del Quattrocento, lo scarto arrivò a superare regolarmente il ventennio). Ciò, a sua volta, rese normale per quelle famiglie di lungo corso che potevano contare su un consenso legato più al nome che alla persona, candidare i loro membri minorenni e talvolta addirittura gli infanti; mentre correlativamente si fece sempre più acuta l'esigenza, almeno da parte di chi invece partecipava da adulto, di anticipare in qualche modo il momento della propria estrazione. A quest'ultimo genere di pressioni si rispose coi cosiddetti scrutini « di rimbotto »: procedure autorizzate in via straordinaria dai consigli legislativi, con le quali le cedole dei neo-scrutinati venivano immesse nelle vecchie borse ancora in uso, attribuendo loro una efficacia retroattiva (33). Si trattava di una forzatura per un verso giustificata, ma che incrinava il fondamentale principio della intangibilità delle borse, sacrificando palesemente la posizione dei vecchi imborsati rispetto a quella dei nuovi. La fiducia nel rispetto delle regole, fondamentale per la legittimazione del sistema, cominciò così ad accusare le prime crepe.

Ancor più distorsiva risultò però l'introduzione di alcuni filtri che le classi superiori riuscirono ad imporre per far fronte alla pressione esercitata dalle corporazioni minori e dalle famiglie di

(33) Il primo scrutinio di questo genere — che non dette luogo cioè alla confezione di borse nuove, ma solo a una implementazione di quelle preesistenti — fu quello del 1387 (GUIDI, *Il governo*, cit., vol. I, pp. 223-224).

origine più recente (34). La vicenda ha una storia complicata; ma certamente il suo punto di svolta decisivo lo si può collocare nel 1382, quando si stabilì che almeno due — e in seguito tre — degli otto posti di ogni priorato (oltre a quello del suo presidente, il Gonfaloniere di Giustizia) dovessero venire estratti da una speciale serie di borse riservate — i c.d « borsellini » — che appositi ufficiali scrutinatori (i celebri « accoppiatori ») vennero autorizzati a riempire discretivamente con i nomi dei « prudentiores ex imbursatis ». Il « reggimento », che fino a quella altezza era apparso come un gruppo omogeneo di cittadini, si spezzò così orizzontalmente in due sottofasce distinte: una corrispondente ai cinque seggi ordinari del priorato conferiti unicamente dal collegio scrutinante ed a cui avevano accesso tutti gli iscritti alle corporazioni, ed un'altra molto più ridotta in cui si entrava solo se ammessi dagli accoppiatori. Benché mai ufficialmente formalizzata, questa distinzione finì per creare davvero un sistema 'a due ceti'. Quello inferiore, corrispondente alla facciata 'democratica' del regime, avrebbe sì continuato ad aprire le sue porte a strati sociali sempre più ampi e diversificati (35), ma assicurando alle famiglie correlative solo presenze assolutamente sporadiche sugli scranni dei 'Tre Maggiori'; mentre l'altro, preselezionato all'origine, venne a corrispondere a un gruppo di casati molto più ristretto e proprio per questo infinitamente più assiduo nella frequentazione delle magistrature di vertice. Dall'inizio del Quattrocento in avanti, l'effettiva direzione dello Stato passò nelle mani di questo nucleo di « uomini principali », o di « ydonei et confidentes », che si sarebbe smarcato dall'immagine ancora tutta medievale del 'ceto dirigente' in senso sociale per assumere la veste di una vera e propria 'classe politica', dedicata tutta all'esercizio del

(34) In aggiunta ai contributi già cit., ancora R. Ninci, *Tecniche e manipolazioni elettorali nel Comune di Firenze tra XIV e XV secolo (1382-1434)*, in « Archivio storico italiano », CL (1992), pp. 735-760; Id., *Lo scrutinio elettorale nel periodo albizzesco (1393-1434)*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, Roma, Ministero per i beni culturali, 1994, vol. I, pp. 39-60.

(35) Nel corso del '400, in particolare, il numero degli imborsati non fece che aumentare, venendo così ad allargare il perimetro teorico del « reggimento » (per tutti, A. Molho, *Politics and the ruling class in early renaissance Florence*, in « Nuova Rivista Storica », LII (1968), pp. 401-420; D. Kent, *The Florentine Reggimento in the Fifteenth century*, in « Renaissance Quarterly », XXVIII (1975), pp. 575-638).

potere e capace di confrontarsi efficacemente con le élite degli altri Stati italiani ed europei (36); mentre la partecipazione al governo di tutti gli altri 'beneficiati' (come cominciarono a chiamarsi allora i cittadini tutti appartenenti alle famiglie ammesse almeno una volta alle borse degli uffici di vertice) si convertì in una funzione di sostegno, di legittimazione e di controllo collaborativo nei confronti di questa stessa classe: ruolo non troppo diverso da quello di chi era chiamato a occupare un semplice seggio consiliare o a far parte più o meno occasionalmente di una « pratica » cittadina.

Ciò minò non poco, già in età albizzesca, la credibilità del sistema selettivo affidato alle borse. Per un verso, era ormai chiaro che esso poteva funzionare in modo efficiente solo a prezzo di evidenti forzature, che contraddicevano ai suoi principi d'impersonalità; mentre altrettanto evidente era la sua insufficienza ad onorare la promessa iniziale d'includere qualsiasi cittadino meritevole nel cerchio magico degli uffici apicali. E a ciò si aggiunga che, se quello stesso sistema aveva escluso in radice ogni forma di competizione aperta per il conseguimento del potere, non perciò era stato ovviamente in grado di spegnere effettivamente le ambizioni e le gare corrispondenti. Esso aveva piuttosto spinto i cittadini a investire tutti loro sforzi nella inesausta ricerca di protezioni e di appoggi clientelari da parte dei 'grandi', finendo così per alimentare un'etica sociale dal segno addirittura opposto a quella nobile abnegazione civica celebrata da tanta retorica quattrocentesca.

5. *Crisi del sistema e repubblica savonaroliana.*

Non stupisce allora che fin dagli anni '20 del Quattrocento quella stessa tecnica imborsatoria che per l'avanti aveva raccolto soltanto giudizi elogiativi nell'ambito della letteratura umanistica, cominci invece a presentarsi in una luce diversa. Se Leonardo Bruni, per esempio, le riconosceva ancora il merito storico di aver superato le conflittualità interne che avevano rischiato di travolgere la Firenze di primo Trecento, egli le rimproverava anche di aver aperto le porte

(36) Il punto è stato ben lumeggiato già da R. FUBINI, *Dalla rappresentanza sociale alla rappresentanza politica: alcune osservazioni sull'evoluzione politico-costituzionale di Firenze nel Rinascimento*, in « Rivista storica italiana », CII (1990), pp. 279-301.

degli uffici a troppi « indegni », e soprattutto di aver soffocato nei cittadini quel gusto per la « virtù » che può radicarsi soltanto in un sano ambiente competitivo: « quia si suffragiis certandum foret, et aperte in periculum famae veniendum, multo magis sese homines circumspicerent » (37). La conclusione di Bruni era dunque che la tratta costituiva un metodo sicuramente molto meno efficiente rispetto all'elettività diretta (di cui egli indicava l'esempio più illustre nel voto comiziale della Roma repubblicana) per selezionare una vera élite repubblicana. Se esso riusciva ancora a sostenersi a Firenze, ciò era dovuto soltanto al favore (« popularitas quaedam ») di cui essa godeva nell'ambito degli strati intermedi del corpo sociale cittadino, ai quali il sistema delle borse assicurava bene o male una regolare partecipazione all'esercizio del potere.

La criptosignoria medicea, affermatasi nel 1434 con la presa di potere di Cosimo il Vecchio, si baserà tutta sulla disincantata presa d'atto della sostanziale insostituibilità della tecnica imborsatoria, ma al tempo stesso anche sulla constatazione della sua palese insufficienza a creare una vera classe governante. La politica dei Medici consisterà di conseguenza nel mantenere ferma la tratta come irrinunciabile strumento per crearsi un consenso, ma utilizzandola ora per reclutare al vertice una ristrettissima cerchia di esperti d'alto livello, « molto confidenti allo stato loro », e di cui essi si serviranno per gestire qualcosa di ben più simile ad una sovranità principesca che a un governo repubblicano. Una tale operazione, d'altra parte, si poté realizzare solo tramite quell'ormai del tutto esplicito stravolgimento dei vecchi metodi selettivi di cui il sessantennio mediceo offre un così vasto catalogo (sistematiche elezioni a 'mano' dei 'Tre Maggiori' ad opera degli accoppiatori; sospensioni degli scrutini ordinari a favore di quelli realizzati tramite una fitta serie di docili 'balie'; attribuzione del potere elettorale a consigli speciali vitalizi di strettissima fiducia medicea, come quello dei Settanta, e via enumerando) (38).

---

(37) L. Bruni, *Historiarum Florentini populi LL. XII*, a cura di E. Santini, Città di Castello, Lapi, 1926, p. 122.

(38) Per un'analisi di questi *escamotages*, ancora insuperato N. Rubinstein, *Il governo di Firenze sotto i Medici (1434-1494)* (1966), trad. it. Firenze, La Nuova Italia, 1971.

Abbastanza naturale, allora, che l'improvvisa caduta di Piero di Lorenzo, nell'autunno del 1494, nel travolgere tutto il castello di consigli e di magistrature eretto dai Medici nei sessant'anni precedenti, abbia trascinato con sé anche l'istituto dell'imborsazione, ormai da tutti associato alla manipolazione e all'inganno. Dopo una breve fase d'incertezza iniziale, infatti, la nuova repubblica decise di rompere del tutto con il passato, scegliendo il modello costituzionale d'ispirazione 'veneziana' proposto da Savonarola (39). Essa collocò cioè alla propria base un vastissimo consiglio legislativo a partecipazione diretta, aperto a tutte le oltre tremila famiglie 'beneficiate' fiorentine (quelle cioè capaci di vantare un qualsiasi loro antenato tra i membri dei Tre Maggiori) e, dopo aver affidato a quest'ultimo il compito di eleggere di volta in volta tutti i principali magistrati tramite una procedura competitiva, lasciò in vita la vecchia tratta solo per distribuire alcune cariche minori (40). L'antico « reggimento », inteso come tutto il gruppo largo dei cooptabili ai maggiori uffici cittadini, si era ora convertito in una enorme assemblea ereditaria, legiferante ed elettorale a un tempo; mentre l'individuazione della classe politica vera e propria, corrispondente alla cerchia più stretta di chi era chiamato agli incarichi di governo, sarebbe dovuta avvenire tramite una continua selezione elettorale dei rispettivi magistrati da parte di quella medesima assemblea (41).

---

(39) F. GILBERT, *The Venetian Constitution in Florentine Political Thought*, in *Florentine studies in Renaissance Florence*, ed. by N. Rubinstein, London, Faber & Faber, 1968, spec. pp. 477-482.

(40) Su questo tornante, ancora insuperato N. RUBINSTEIN, *I primi anni del Consiglio Maggiore a Firenze*, in « Archivio storico italiano », CXIII (1954), pp. 151-194 e 321-347 e ID., *Politics and constitution in Florence at the end of XVth century*, in *Italian Renaissance studies*, ed. by E.F. Jacob, London, Faber and Faber, 1960, pp. 148-184; ma cfr. anche G. GUIDI, *Ciò che accadde al tempo della Signoria di novembre-dicembre in Firenze l'anno 1494*, Firenze, Arnaud, 1988 e ancora ampiamente ID., *Lotte, pensiero e istituzioni politiche nella Repubblica fiorentina dal 1494 al 1512*, Firenze, Olschki, 1992, vol. I, *Tra politica e diritto pubblico*, p. 183 e ss.

(41) Si noti peraltro che anche in questa fase di massimo favore per l'elettività, le cariche continuarono ad essere assegnate tramite un sistema complesso, che continuava a conservare un ruolo non irrilevante alla sorte. La designazione delle candidature spettava infatti ad una commissione di « elezionari » sorteggiati dal seno stesso del Consiglio; questi nomi venivano tuttavia approvati o respinti dal plenum « alle più fave », cioè appunto a maggioranza, ed era questo che nella coscienza dei contemporanei

D'altra parte, questo nuovo favore per l'elezione maggioritaria, molto ampio nei primi due anni del nuovo regime e sostenuto da argomenti in cui risuonavano forti gli accenti bruniani di settant'anni prima (« chi desidera la sorte desidera la pernitie sua, perché viene a desiderare l'otio, che è cosa non laudabile in un cittadino » (42)), prese a assottigliarsi già a partire dal 1497. I popolari, infatti, si accorsero ben presto di trovarsi pesantemente svantaggiati nelle loro competizioni elettorali con le famiglie ottimatizie, alle quali l'ampia notorietà e le molte clientele procuravano degli *atouts* decisivi sul piano del confronto politico. E di qui prese avvio un moto di ritorno, che in capo ad un ulteriore biennio ed a prezzo di un duro braccio di ferro tra i gruppi aristocratici da un lato ed i fautori del « governo largo » dall'altro, portò a riestendere di nuovo a tutti quanti gli uffici dello Stato il sistema dell'imborsazione (43).

Quest'ultima, certo, aveva assunto ora un aspetto assai diverso da quello tradizionale; nel senso che essa non prevedeva più il ricorso a borse di carattere pluriennale, ma soltanto liste specifiche di idonei ai singoli uffici, che il Maggior Consiglio preparava in occasione di ogni rinnovo di questa o quella carica, per poi distruggerle una volta effettuata l'estrazione (44). Il nocciolo del meccanismo era però sempre lo stesso. Le cariche, che per un breve periodo erano state assegnate « alle più fave » — cioè in base ad un giudizio comparativo espresso tramite un voto maggioritario —, erano tornate ad essere distribuite invece per sorte nell'ambito di gruppi di cittadini dichiarati genericamente idonei a coprire l'incarico. Un metodo non competitivo, questo, che nella prospettiva degli aristocratici poteva sì temperare la conflittualità interna e diminuire il

---

ne faceva un sistema nettamente 'elettivo' sul piano concettuale (GUIDI, *Lotte*, cit., vol. II, *Gli istituti di governo*, p. 630 e ss.).

(42) Così il filo-savonaroliano Francesco Valori nel corso del dibattito (cit. in G. CADONI, *I fautori della "tratta" e i fautori delle "più fave", 1494-1499*, in ID., *Lotte politiche e riforme istituzionali a Firenze tra il 1494 e il 1502*, Roma, Istituto storico italiano per il medioevo, 1999, p. 52).

(43) Ciò, appunto, con una provvisione del 31 maggio 1499, di poco successiva alla esecuzione di Savonarola, che della tratta era stato tra i principali avversari (CADONI, *I fautori*, cit., p. 75).

(44) Una esposizione lineare di questo metodo è offerta da Donato GIANNOTTI, *Discorso sulla forma del governo di Firenze (1494-1512)*, in ID., *Opere politiche e letterarie*, 1850, vol. I, pp. 17-28.

dissenso sociale, ma non sarebbe mai riuscito a creare quella vera élite politica da cui lo Stato fiorentino non poteva ormai più assolutamente prescindere.

Questa è appunto la tesi che Francesco Guicciardini affidò in quegli anni ad un suo famoso discorso nel quale, forse per la prima volta nell'ambito della tradizione qui esaminata, il concetto di 'elezione' sembra autonomizzarsi compiutamente, anche sul piano lessicale, da quello di 'sorteggio' (45). Senza passare sotto silenzio le ragioni dei popolari, che non a torto vedevano nell'elezione maggioritaria una tecnica destinata a premiare la ricchezza e il prestigio familiare almeno quanto il merito individuale, Guicciardini rilevava però che la buona costituzione non era affatto quella che s'impegnava a « consolare tucti », ma piuttosto ad estrarre dal corpo sociale una classe governante di livello più alto possibile. E quando questa classe fosse stata scelta liberamente dal popolo tutto, « che è el principe ed è senza passione » (46) — come accadeva appunto nella Firenze del Consiglio Maggiore —, quali altre garanzie od assicurazioni si potevano mai pretendere?

6. *Nel principato.*

L'ultimo scorcio del Quattrocento sembra dunque corrispondere al momento in cui Firenze si avvicinò maggiormente ad una specie di democrazia elettorale (anche se ovviamente a carattere non rappresentativo: il voto del Consiglio maggiore non avrebbe dovuto servire a sostituire il popolo sulla scena politica, ma solo ad affiancargli i magistrati di cui esso aveva bisogno per completare se stesso). Chiusasi questa breve finestra, la storia della città non offrì più altri affacci su una possibile alternativa del genere. Ma neppure l'imborsazione riuscì a risalire la china che aveva disceso ed a riproporsi come un metodo davvero credibile di selezione di una

(45) [*Del modo di eleggere gli uffici nel Consiglio Grande*], ora nella riedizione commentata da Bernard Manin, in app. a ID., *La democrazia dei moderni*, Milano, Anabasi, 1992, pp. 199-218; e cfr. anche, in margine al medesimo testo, Y. SINTOMER, *De Leonardo Bruni à Francesco Guicciardini. Actualité de l'humanisme civique?*, in « Raisons politiques », 34 (2009), pp. 5-23. Per quanto steso in un periodo successivo, il discorso si riferisce per certo al tornante 1497-1498.

(46) [*Del modo*], cit., p. 202.

dirigenza politica. La repubblica fondata da Savonarola, infatti, continuò sì fino alla sua caduta a basarsi sulla particolare selezione per tratta di cui si è detto; ma essa riuscì a tenersi in piedi solo in quanto a partire dal 1502 puntellò bene o male la sua evidente debolezza costituzionale con l'introduzione del Gonfalonierato a vita (47), che ne alterò non poco la natura originaria; mentre la prima restaurazione medicea, intervenuta nel 1512, reintrodusse il vecchio modello dell'imborsazione pre-savonaroliana solo per finire di screditarlo del tutto, esasperandone ulteriormente, se possibile, i tratti opachi e manipolatori (48).

Nel 1530 dunque, quando, dopo l'ultimo scossone repubblicano del '27, i Medici rientrarono definitivamente a Firenze, la loro scelta fu quella di puntare senz'altro su una esplicita monocrazia ereditaria, che separasse del tutto il vertice politico dal corpo sociale, sostituendo il principe al vecchio Gonfaloniere di Giustizia, sopprimendo del tutto la Signoria e creando un nuovo apparato centrale tutto di nomina sovrana. E ciò, a sua volta, lasciò intravedere per un attimo la possibilità di archiviare completamente il metodo imborsatorio, giunto ormai estenuato all'inizio dell'età moderna. Non fu però questa la direzione in cui s'incamminò il principato. Come notava ancora Guicciardini, che ritroviamo in questo frangente come uomo di punta del fronte filomediceo, « certo è che se gli uffizi tutti si distribuissino a mano [cioè per scelta del principe] con la diligenza e considerazioni debite, se ne farebbe più frutto che rimetterli alla sorte ». Ma una soluzione siffatta, oltre a non tener conto delle « specialità » e delle « importunità degli uomini », finirebbe per porre in concorrenza tra loro gli stessi « amici » del regime e creerebbe imbarazzi insuperabili a tutti coloro che, « per non parere troppo cupidi o meschini, massime se sono uomini qualificati », non oserebbero mai aspirare apertamente alle cariche (49).

Il mantenimento del vecchio sistema selettivo s'impose quindi come condizione inevitabile per garantire al nuovo sovrano un

---

(47) Sul quale ancora D. Cadoni, *La crisi istituzionale degli anni 1499-1502*, in Id., *Lotte politiche*, cit., pp. 101-175.

(48) J.N. Stephens, *The fall of the Florentine Republic (1512-1530)*, Oxford, Clarendon Press, 1983, pp. 65-69.

(49) F. Guicciardini, *Parere all'Arcivescovo di Capua*, 30 gennaio 1531, in « Archivio storico italiano », I (1842), pp. 455-56.

equanime consenso sociale. E tale rimase in sostanza, in Firenze, la funzione della tratta per tutto il corso dell'antico regime: non più quella di selezionare un ceto direttivo efficiente (di ciò semmai si sarebbe fatto carico il sovrano, che affiancò poco per volta alle vecchie magistrature di origine repubblicana un nuovo apparato protoburocratico, che ne controllò e ne assorbì sempre più le funzioni), ma di distribuire piuttosto nel modo più convenevole tra i cittadini quella vasta congerie di uffici « di utile », centrali e periferici, su cui questi ultimi avevano da sempre potuto contare per distinguersi dalla massa e integrare i propri redditi con qualche entrata aggiuntiva. Gli scrutini generali, che fin quasi alla fine dell'età moderna si sarebbero tenuti a Firenze a scadenze quindicennali, assunsero fin dall'inizio l'aspetto di grandi liturgie collettive, affidate a collegi elettorali amplissimi ed ai quali potevano essere sottoposti non solo tutti i discendenti dei beneficiati tardo-repubblicani, ma anche gli appartenenti alle molte, nuove famiglie a cui i sovrani medicei vennero concedendo la cittadinanza per grazia, nell'ambito di una politica di sistematico svilimento di quella aristocrazia fiorentina che essi continuarono a lungo ad avvertire come una potenziale minaccia al loro potere (50).

Ancor più dolce risultò la transizione dalla repubblica al principato per quanto riguarda le tecniche selettive praticate dalle comunità soggette. Le vicende dell'ordinamento fiorentino infatti non produssero alcuna ripercussione formale sull'assetto interno di queste ultime; ed in particolare i Medici ostentarono, per tutta la durata della dinastia, un atteggiamento di rigorosa « estraneità rispetto all'attribuzione delle cariche comunali » (51), rimettendola completamente alle prassi e agli statuti locali. Estraneità, beninteso, che non divenne mai sinonimo d'indifferenza. Ben consapevole che dal corretto funzionamento del sistema riproduttivo dei ceti dirigenti locali dipendeva la tenuta di tutto il suo progetto di governo, il centro non solo fu sempre attentissimo nel tenere sotto controllo

(50) Su questa prassi imborsatoria più tarda, VITI, ZACCARIA, *Introduzione*, cit., pp. 64-81.

(51) E. FASANO GUARINI, *Principe e oligarchie nella Toscana del Cinquecento* (1980), poi in EAD., *L'Italia moderna e la Toscana dei principi. Discussioni e ricerche*, Firenze, Le Monnier, 2008, in part. p. 231.

i conflitti derivanti dalla distribuzione degli uffici su tale scala, ma profuse un costante impegno nel far osservare in modo stringente le prescrizioni statutarie relative ai rinnovi delle borse (52): col risultato di mantenere in piena efficienza le prassi selettive tre-quattrocentesche fino al secondo Settecento in tutte le circa 650 comunità generali dello 'Stato Vecchio'. Tali prassi, a loro volta, seguendo una tendenza di livello europeo, assunsero una curvatura sempre più marcatamente oligarchica: e ciò sotto il duplice impulso di un preciso interesse del potere centrale a cercare l'appoggio di gruppi locali il più possibile stabili e coesi e di una parallela tendenza di questi ultimi a trovare ora nella copertura degli uffici cittadini il segno ascrittivo ad una nuova nobiltà patrizio-repubblicana, considerata equipollente a quella signorile propria degli ordinamenti regnicoli. In Toscana, questo trend portò solo in alcuni casi alla creazione di vere e proprie aristocrazie ereditarie, come quelle tipiche invece di altre aree italiane del centro-nord (53). Per lo più, cioè, il meccanismo della cooptazione mediata continuò a funzionare senza bisogno di affidarsi a saracinesche giuridiche troppo rigide e assicurando un più o meno continuo ricambio dei ceti dirigenti

(52) Cfr., per es., la cosimiana *Instrutione ai Cancellieri comunitativi* del 1575: che tra i primi doveri di questi ufficiali periferici annovera quello di ricordare costantemente ai rappresentanti locali quali siano gli uffici comunitativi da coprire e di « procurare che nelli tempi debiti si faccino secondo li ordini loro » (per il testo del documento, cfr. ora L. Mannori, *Lo Stato del Granduca 1530-1859*, Pisa, Pacini, 2015, pp. 114-115). Le medesime prescrizioni sono ribadite e svolte diffusamente nell'ancora successiva *Istruzione ai Cancellieri de' Comuni e Università del Dominio fiorentino* del 1636, volante a stampa s.d. né l., Cap. II, *Della deputazione degli Ufiziali*, artt. 3-34 (da notare la grande cura posta da quest'ultimo testo nel contrastare il fenomeno della rinuncia agli uffici da parte degli estratti, e ciò sia tramite la puntuale pretesa delle « pene per i rifiuti » statutariamente previste a carico dei renitenti sia attraverso la messa in opera di nuove imborsazioni quando le borse precedenti si fossero svuotate a seguito delle rinunce degli squittinati; segno, questo, di come buona parte dell'autogoverno periferico si reggesse ormai grazie all'intervento coattivo dello Stato).

(53) Lo nota di nuovo Fasano, *Principe ed oligarchie*, cit., richiamando *per differentiam* le esperienze cittadine della Terraferma veneta e della Marca pontificia, analizzate a suo tempo da A. Ventura, *Nobiltà e popolo nella società veneta del '400 e '500*, Bari, Laterza, 1964 e da B.G. Zenobi, *Ceti e potere nella Marca pontificia: formazione e organizzazione della piccola nobiltà fra '500 e '700*, Bologna, il Mulino, 1976.

locali (54). Sul lungo periodo, tuttavia, anche da noi la logica del sistema portò ad una forte sclerotizzazione dei ceti dirigenti; la quale, a sua volta, abbinandosi ad un processo accentratore che ridusse fortemente le reali capacità decisionali di quelle medesime élites, finì per lasciare alle procedure d'imborsazione soprattutto una funzione di riproduzione cetuale.

7. *L'età delle riforme: un falso tramonto.*

Fino alla metà del Settecento, d'altra parte, la progressiva perdita di prestigio dei nostri meccanismi selettivi non si tradusse in alcun attacco esplicito a loro danno. La cultura della Reggenza, in particolare, cresciuta alla scuola del contrattualismo, denunciò senza mezzi termini nel gioco della tratta la sopravvivenza di un medioevo repubblicano del tutto incompatibile con l'architettura di un vero Stato monarchico e rivendicò in via esclusiva al principe tanto il diritto di attribuire i gradi di nobiltà quanto quello di distribuire gli uffici pro tempore tra i sudditi (55); ma non riuscì ancora a trarre da queste premesse un progetto capace di sostituire del tutto i pur evidentemente ossidatissimi ingranaggi ereditati dal passato. Fu solo con la grande riforma leopoldina delle comunità del 1774 che si giunse davvero a smarcarsi da quella eredità: e ciò facendo leva su una nuova immagine della comunità politica, concepita non più nei termini tradizionali di un consorzio interfamiliare bensì in quelli di un'associazione di proprietari. Accolto il principio di derivazione fisiocratica che il cittadino non fosse più tale per diritto di discendenza, ma solo in quanto titolare di una porzione del suolo contribuente, veniva necessariamente meno tutto l'impianto cooptativo

---

(54) Non è qui possibile ovviamente addentrarsi nel dedalo delle varie modulazioni locali del sistema della tratta. Un caso per tutti, comunque, studiato in modo esemplare ed atto a confortare la valutazione generale espressa nel testo, resta quello pratese (F. ANGIOLINI, *Il ceto dirigente a Prato in età moderna*, in *Prato. Storia di una città*, cit., vol. II, *Un microcosmo in movimento, (1494-1815)*, a cura di E. Fasano Guarini, Firenze, Le Monnier, 1986, p. 343 e ss.).

(55) Sono questi i grandi temi che troviamo al centro dei dibattiti degli anni '50, apertisi con la promulgazione della celebre legge sulla nobiltà e cittadinanza (sulla quale basti qui il rinvio a M. AGLIETTI, *Le tre nobiltà: la legislazione nobiliare toscana tra Magistrature civiche, Ordine di Santo Stefano e diplomi del principe*, Pisa, ETS, 2000).

che fin dalle origini del Comune era stato alla base dei sistemi selettivi toscani. La chiave d'accesso alle rappresentanze locali non stava più in tasca di coloro che da sempre se ne erano arrogata la titolarità. Il governo della comunità doveva piuttosto spettare a chi contribuiva a sostenerne le spese — ed in particolare a quei proprietari fondiari che, secondo i canoni della dottrina fisiocratica, costituivano gli unici veri produttori della ricchezza tassabile (56).

Si trattava di un principio economicistico senza dubbio rivoluzionario sul piano concettuale e capace di spazzar via finalmente quella tendenza del gruppo dominante a chiudersi in se stesso che aveva innervato in un modo o nell'altro l'intera parabola della società comunale.

E tuttavia neppure l'adozione di questo nuovo criterio fu sufficiente a rompere davvero il filo dell'esperienza precedente. Soppressa, certo, tutta la parte dell'antico sistema corrispondente alla selezione preliminare degli imborsabili, la legislazione leopoldina confermò però in pieno il principio della tratta: disponendo che tutte le principali cariche comunitative, ora di durata annuale, dovessero essere semplicemente assegnate mediante estrazione a sorte tra tutti i « possessori dei beni stabili » di ciascun territorio (57). Quel sorteggio che nel modello trecentesco non ad altro era servito, in definitiva, se non a stabilire un ordine di precedenza tra i cooptati, non solo non venne abbandonato, ma vide anzi di molto potenziato il suo ruolo, divenendo ora l'unica porta d'accesso all'amministrazione della comunità.

Le fonti ad oggi disponibili non permettono di capire attraverso quali percorsi i riformatori del '74 giunsero a questa scelta. Se

---

(56) Nell'ambito della vasta letteratura in materia, ancora fondamentale B. SORDI, *L'amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, Milano, Giuffrè, 1991, spec. pp. 151-184.

(57) Cfr. i due *Regolamenti generali* per il Contado della città e per il Distretto fiorentino, rispettivamente del 23 maggio e del 29 settembre 1774, ai loro artt. 5-6 per il primo e 3 per il secondo (L. CANTINI, *Legislazione toscana*, Firenze, Stamperia Albizziniana, 1800-1808, vol. 31, p. 219 e vol. 32, p. 110). Il sistema prevedeva in realtà la confezione di borse differenziate per i Consigli generali da un lato e per le « magistrature » priorili di vertice dall'altro (solo queste ultime prevedevano in effetti un peraltro abbastanza blando discrimine censitario); ma la logica del sistema era nei due casi identica.

da una parte essa presenta un lato 'moderno' (il sorteggio non era più usato come un mezzo per comporre interessi, ma rifletteva ora l'assoluto rapporto di equivalenza esistente tra i nuovi cittadini-proprietari), per un'altra testimonia come, in tema di rappresentanza, la cultura di quegli uomini si trovasse, nonostante tutto, più in asse con la tradizione medievale che con i futuri orizzonti della 'libertà dei moderni'. Per Pietro Leopoldo e i suoi collaboratori, rappresentare la comunità significava ancora riprodurne dall'alto la fisionomia complessiva, e non permettere a chi vi apparteneva di delegare alcuni di loro ad agire per tutti gli altri. Per quanto ormai immaginata come un'omogenea società di proprietari, e non più come una stratificazione di ceti diversi, quella comunità era ancora ben lontana dall'individuare la sua cifra costitutiva nell'autonomia del volere dei propri membri. Non solo: ma un'autonomia di questo genere continuò a rimanere estranea alla cultura politica toscana anche nel corso degli ultimi vent'anni del Settecento, quando pure si scoprì che un meccanismo selettivo affidato al puro caso, al di là della sua plausibilità teorica, non era assolutamente sostenibile in pratica.

Trascorsi in effetti due o tre lustri dal 1774, quella medesima classe dirigente che aveva tenuto a battesimo la grande riforma delle comunità si trovò a dover ammettere che, alla prova dei fatti, quest'ultima si era mostrata molto inferiore alle aspettative: e ciò in primo luogo perché, abbandonata totalmente al caso la scelta degli amministratori locali, essa aveva spalancato la porta ad una folla d'incapaci, di profittatori e di seminatori di « zizzania », che avevano finito per sovraccaricare di debiti i bilanci comunitativi, e spesso con ben poco vantaggio delle popolazioni corrispondenti (58). Nonostante questa unanime presa d'atto, tuttavia, nessuno dei consiglieri di Ferdinando III che si applicarono a studiare il problema nel corso dei primi anni Novanta prese in seria considerazione la soluzione ai nostri occhi più semplice e ovvia — quella cioè di rimettere la scelta dei rappresentanti locali al voto maggioritario dei cittadini-

(58) Su questo dibattito, impossibile qui da riassumere anche per sommi capi, cfr. L. MANNORI, *Dopo la riforma. Comunità locali e rappresentanza in Toscana al tramonto dei lumi (1788-1795)*, in « Quaderni fiorentini », XLVIII (2019), pp. 221-253: è alle fonti ivi citate che si riferiscono i virgolettati delle righe seguenti.

proprietari. Per alcuni di quei consiglieri, una tale soluzione continuava ad essere semplicemente inconcepibile (il « corpo » della comunità non poteva esprimere alcuna volontà al di fuori degli organi che già lo rappresentavano istituzionalmente); per altri, essa avrebbe violato invece il principio di assicurare ad ogni proprietario una pari possibilità di accesso agli uffici locali (la libera scelta elettorale dei rappresentanti avrebbe infatti implicato l'ingiustificata « esclusione dalle magistrature di quelli che non godono della pubblica fiducia »); mentre altri ancora, per quanto disposti a riconoscere un qualche peso alla diversa « capacità » e al differente « credito » delle persone, continuarono però a sostenere che affidare l'apprezzamento di queste qualità ad una pura e semplice elezione dal basso avrebbe inquinato la vita pubblica con i vizi cronici che alla pratica elettorale da sempre erano stati giustamente associati — cioè la corruzione, gli intrighi e le « cabale ». Ciò che dunque si finì per proporre fu il ritorno a sistemi misti di sorte e di elezione, a forme di cooptazione più o meno mediata o alla correzione del puro sorteggio mediante l'introduzione di alte soglie censitarie, capaci quantomeno di tagliar fuori dalla gestione comunale tutti quei piccoli proprietari che un livello contributivo troppo modesto rendeva poco sensibili, sul piano personale, ai contraccolpi di una cattiva amministrazione. Soluzioni tutte che restarono al momento lettera morta, ma che sarebbero tornate a galla all'indomani del 1814, in occasione di quella riprofilatura del modello leopoldino destinata a rimanere in vigore fino al 1859 e che a sua volta si basò appunto sull'incrocio tra sorteggio, sbarramenti censitari e nomine dall'alto ([59]).

Ma per chiudere la nostra rassegna non è necessario spingerci così oltre. La conclusione che emerge chiarissima già a fine Settecento è che il tramonto della società di corpi non aprì in nessun

([59]) Si tratta della legge 16 settembre 1816: sulla cui architettura basti qui il rinvio a A. Chiavistelli, *Dallo Stato alla nazione. Costituzione e sfera pubblica in Toscana dal 1814 al 1849*, Roma, Carocci, 2006, pp. 23-42. Da notare che, tra i sistemi designativi comunali dell'Italia preunitaria, quello toscano è l'unico che continui ad assegnare un ruolo di rilievo alla sorte (P. Aimo, *Elezione, nomina, cooptazione e sorteggio: modalità di composizione dei consigli comunali in Italia dalla Rivoluzione alla Restaurazione*, in *Autonomia, forme di governo e democrazia nell'età moderna e contemporanea*, Pavia University Press, 2014, pp. 1-10).

modo la strada, nell'esperienza toscana, ad una qualche forma di rappresentanza delegata. Quello che a noi appare come l'impiego più naturale del voto elettorale continuò a rimanere al di là non solo dell'interesse, ma forse della stessa capacità di comprensione dei contemporanei: e ciò anche nel quadro di un ordine che pure aveva cominciato a pensarsi in termini individualistici. L'unico che forse riuscì a intravedere qualcosa delle straordinarie possibilità di utilizzo che la storia aveva in serbo per il nostro strumento fu lo stesso Pietro Leopoldo: che nel suo famoso progetto costituzionale per il Granducato, redatto tra il 1779 e il 1782 sulla falsariga dei coevi progetti francesi per le Assemblee provinciali, sembra davvero pensare all'atto elettorale come al fondamento di un embrionale governo rappresentativo (60). È notevole però che proprio questo punto nevralgico del progetto sia stato uno di quelli che sollevarono maggiori perplessità tra i pochi collaboratori a cui il principe lo sottopose; collaboratori che in buona misura riproposero al sovrano, in quella occasione, gli stessi stereotipi negativi che da sempre avevano accompagnato l'utilizzo della tecnica elettorale. Come ebbe a scrivere per tutti Francesco Maria Gianni, se « nulla vi è di più lusinghevole in un modello di governo che l'elezione dei rappresentanti libera al voto dei loro costituenti..., nulla riesce in fatto né più fecondo di mostruosità né più esposto all'insulti dell'artifizio che profitta dell'ignoranza e della malizia per giungere alla corruttela » (61).

***

È con questo saldo, dunque, che si chiude la nostra ricostruzione. Ammesso che ve ne sia ancora bisogno, essa conferma come

(60) Per tutti, ancora SORDI, *L'amministrazione*, cit., pp. 293-345.

(61) *Memorie in selva per l'erezione di un corpo di rappresentanza pubblica in Toscana* (1779), ora parz. riprodotto in MANNORI, *Lo Stato*, cit., p. 198. Conformemente a queste riserve, Gianni proponeva al principe di preparare egli stesso delle liste di eleggibili da sottoporre poi alla « ballottazione » dei Consigli comunali, oppure che venisse costituito « un corpo numeroso di soggetti scelti da V.A.R. perché dal medesimo ne venissero poi eletti i rappresentanti delle province », o quantomeno che l'elezione venisse compiuta sì dai Consigli comunitativi, ma riservando al governo l'approvazione finale dei deputati (*ibidem*).

la traiettoria del voto non abbia seguito, anche in Italia, alcun percorso incrementale (62). Pur screditata da tante *débâcles* e da un interminabile logoramento, ancora alla fine dell'antico regime l'imborsazione continua a presentarsi come un metodo selettivo a suo modo razionale e comunque manifestamente preferibile ad una scelta degli amministratori abbandonata alla entropica e conflittuale volontà dei governati.

Per cogliere le prime testimonianze esplicite, in Toscana, di un vero rovesciamento di clima culturale, capace di denunciare senza mezzi termini la cieca ottusità del sorteggio e di esaltare invece la naturale saggezza del suffragio popolare, occorrerà attendere il biennio immediatamente prequarantottesco. Questa svolta, contestuale alla concessione di una primissima forma di libertà di stampa, si sarebbe innestata sulla emersione di quel germe di opinione pubblica borghese che la Toscana leopoldina non aveva mai veramente conosciuto (63) ed il cui referente empirico venne ora rinvenuto nel nuovo pubblico di consumatori di libri e giornali costituitosi, nel Granducato come altrove in Italia, durante i decenni della Restaurazione (64). Questo pubblico virtualmente consapevole, esterno alle istituzioni, ma presentato dalla pamphlettistica di quegli anni nell'atto di esercitare su di esse il proprio continuo ed illuminato giudizio, fornì ai liberali toscani degli anni Quaranta la premessa per progettare una prima forma di governo rappresentativo, anche se inizialmente circoscritta alla sola sfera comunale. Come avrebbe rilevato per tutti Leopoldo Galeotti nel 1847, il « sistema delle borse, che presuppongono piuttosto un diritto personale che l'esercizio di un diritto di rappresentanza » (65), stava per cedere finalmente il posto alla elezione di un « consiglio di deputati », espresso da una cittadinanza non più di attori, ma di spettatori critici della politica; mentre l'esercizio effettivo delle cariche civiche si

---

(62) Sul punto, in termini generali basti il rinvio a O. Christin, *Vox populi. Une histoire du vote avant le suffrage universel*, Paris, Seuil, 2014, *passim*.

(63) Come dimostrato da S. Landi, *Il governo delle opinioni. Censura e formazione del consenso nella Toscana del Settecento*, Bologna, il Mulino, 2000.

(64) Per tutti, Chiavistelli, *Dallo Stato*, cit., pp. 119-180.

(65) L. Galeotti, *Della riforma municipale. Pensieri e proposte*, Firenze, Al Gabinetto scientifico-letterario, 1847, p. 42.

apprestava a divenire appannaggio dei « più capaci soltanto », autoproclamatisi naturali portavoce della pubblica opinione.

> La elezione popolare è il mezzo più sicuro perché al potere giungano i più capaci ed i più meritevoli della fiducia pubblica, e perché più facilmente sieno osservate ed obbedite le risoluzioni del potere pubblico [...]. L'eguaglianza rigorosa, che si ottiene mediante il sistema delle borse, è un'eguaglianza che consuma se stessa, mentre la disuguaglianza che può comodamente stabilirsi mediante il sistema delle elezioni, corrisponde mirabilmente all'ordine gerarchico delle capacità (66).

L'archiviazione definitiva del sorteggio avvenne dunque in perfetta sincronia con l'uscita di scena del cittadino antico, titolato ad esercitare direttamente una frazione di potere; e altrettanto puntualmente l'apertura dell'era della politica elettorale coincise con l'inizio della scalata a quel potere stesso lanciata dalle nuove élite intellettuali ottocentesche, che trovarono appunto nel discorso della rappresentanza delegata il loro nuovo e specifico strumento di legittimazione.

(66) *Ibidem*.